



Autorità Nazionale Anticorruzione

Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211 commi 1-*bis* e 1-*ter* del d.lgs. 50/2016.

L'Autorità

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 24 maggio 2017, n. 74;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'art. 123, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 56 del 2017;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l'art. 211, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, introdotti dall'art. 52 ter, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Visto l'art. 1, comma 32 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art 129, comma 3, disp. att. c.p.p.,;

Ritenuta la necessità di adottare un regolamento ai sensi dell'art. 211, co. 1 *quater* del d.lgs. 50/2016

Tenuto conto della procedura di consultazione pubblica terminata XXXXXX

Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato XXXX

EMANA

Il seguente regolamento

Capo I - Disposizioni comuni

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - c) «Presidente», il Presidente dell’Autorità;
 - d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità;
 - e) «ufficio», l’ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - f) «dirigente», il Dirigente dell’ufficio;
 - g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all’art. 3, co. 1, lettera o), del codice;
 - h) “ricorso diretto”, il ricorso di cui all’articolo 211, comma 1-bis, del codice;
 - i) “ricorso previo parere motivato”, il ricorso di cui all’art. 211, comma 1-ter, del codice.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del d.lgs. 50/2016.

Capo II – Potere di cui all’art. 211, comma 1-*bis* (*Ricorso diretto*)

Art. 3 – Fattispecie legittimanti il ricorso

1. Nell’esercizio del potere di cui all’art. 211, comma 1-*bis*, del d.lgs. 50/2016, l’Autorità può impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti delle stazioni appaltanti relativi a contratti di rilevante impatto che violano le norme in materia di contratti pubblici.
2. Si intendono di rilevante impatto contratti che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori, i contratti relativi **ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico, ad interventi disposti a seguito di calamità naturali, di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche**, i contratti riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti, nonché quelli relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale **e comunque i contratti aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 25 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 50 milioni di euro.**
3. Il termine per l’esercizio del potere di cui al comma 1 decorre, **per gli atti soggetti a pubblicità legale o notiziale dalla data di pubblicazione, per gli altri atti dall’acquisizione della notizia, da parte dell’Autorità, dell’emanazione dell’atto.**

Art. 4 - Atti impugnabili

1. Nell'esercizio dei poteri **di cui al presente capo** l'Autorità impugna i seguenti atti:
 - a) atti normativi o amministrativi di carattere generale quali, ad esempio, regolamenti, bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo, atti d'indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali;
 - b) provvedimenti relativi ai contratti pubblici quali, ad esempio, delibera a contrarre, ammissione ed esclusione dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazione, validazione e approvazione della progettazione, nomina del RUP, nomina della commissione giudicatrice, rinnovo tacito, provvedimento applicativo della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi, approvazione di varianti, affidamento di lavori, servizi o forniture supplementari.

Art. 5 - Proposizione del ricorso

1. Il ricorso è proposto previa delibera del Consiglio, su proposta dell'Ufficio competente, nei termini di legge.
2. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza contenuti nella notizia, l'Ufficio competente può chiedere ulteriori informazioni all'amministrazione che ha adottato l'atto. Tale richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso

Capo III- Potere di cui all'art. 211, comma 1-ter (Ricorso previo parere motivato)

Art. 6 - Fattispecie legittimanti

1. Nell'esercizio del potere di cui all'art. 211, comma 1-ter, del d.lgs. 50/2016, l'Autorità, previa emissione di un parere motivato, può impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti delle stazioni appaltanti viziati da gravi violazioni delle norme in materia di contratti pubblici.
2. Sono considerate gravi le seguenti violazioni:
 - a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Autorità, laddove tale pubblicazione sia prescritta dal codice;
 - b) affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l'omissione di bando o avviso ovvero l'irregolare utilizzo dell'avviso di pre-informazione di cui all'articolo 59, comma 5 e all'art. 70 del codice;

- c) divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- d) modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara;
- e) mancata esclusione di un concorrente per il quale ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 80 del codice ovvero il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1;
- f) contratti affidati in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'UE in procedimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g) mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 108, co. 2 del d.lgs. 50/2016;
- h) artificioso frazionamento del contratto quando comporti la disapplicazione o elusione della normativa sui contratti pubblici;
- i) applicazione della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi in violazione dei limiti di cui alla normativa vigente;
- j) ipotesi in cui sia configurato come contratto di partenariato pubblico-privato o di concessione un contratto che non presenti le caratteristiche di trasferimento del rischio operativo sul soggetto privato;
- k) ipotesi di ricorso alla disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile in contrasto con le disposizioni del Codice;
- l) affidamenti in house in violazione delle previsioni di cui all'art. 5 co. 1 e 192 del Codice;
- m) conclusione di accordi tra amministrazioni in mancanza dei presupposti di cui all'art. 5, co. 6 del Codice;
- n) nomina dei commissari di gara in violazione degli art. 77 e 78 del Codice;
- o) procedure bandite in violazione degli obblighi di centralizzazione degli acquisti, nonché di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
- p) mancato utilizzo dei prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità.

Art. 7 – Atti impugnabili

2. Nell'esercizio dei poteri **di cui al presente capo** l'Autorità impugna i seguenti atti:
 - c) atti normativi o amministrativi di carattere generale quali, ad esempio, regolamenti, bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo, atti d'indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali;
 - d) provvedimenti relativi ai contratti pubblici quali, ad esempio, delibera a contrarre, ammissione ed esclusione dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazione, validazione e approvazione della progettazione, nomina del RUP, nomina della commissione giudicatrice, rinnovo tacito, provvedimento applicativo della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi, approvazione di varianti, affidamento di lavori, servizi o forniture supplementari.

Art. 8 – Acquisizione della notizia

1. L'Autorità acquisisce la notizia della violazione nell'esercizio della propria attività istituzionale, d'ufficio o su segnalazione di terzi.

2. La notizia deve contenere elementi di fatto e di diritto tali da consentire all'Autorità di individuare i vizi dell'atto e di valutare la sussistenza del requisito del rilevante impatto ovvero della grave violazione.

Art. 9 - Procedimento per l'emissione del parere motivato

1. Entro 60 giorni dall'acquisizione della notizia, **il Consiglio dell'Autorità, su proposta dell'Ufficio competente**, emette un parere motivato, nel quale sono segnalate le violazioni riscontrate e indicati i rimedi da adottare per eliminarle.
2. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza contenuti nella notizia, l'Ufficio competente può chiedere ulteriori informazioni e documenti alla stazione appaltante o a soggetti terzi. Tale richiesta non sospende i termini di cui al comma 1.

ART. 10 – Rapporti con la stazione appaltante

1. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante, con contestuale assegnazione del termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale la stazione appaltante è invitata a conformarsi alle prescrizioni in esso contenute.
2. Il parere è altresì comunicato agli eventuali controinteressati.
3. Entro il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante informa l'Autorità in ordine alle azioni che intende intraprendere a seguito del parere.

Art. 11 – Proposizione del ricorso

1. In caso di mancata o parziale conformazione della stazione appaltante alle indicazioni contenute nel parere, l'ufficio competente rimette al Consiglio dell'Autorità al Consiglio la decisione sulla proposizione del ricorso avverso l'atto che si assume illegittimo.
2. **Il ricorso, previa deliberazione del Consiglio dell'Autorità, è proposto entro 30 giorni dalla ricezione della risposta della stazione appaltante ovvero dallo scadere del termine di cui all'art. 10, comma 1, in caso di mancata risposta.**

Capo IV – Disposizioni finali e transitorie

Art.12 – Trattazione delle segnalazioni

1. L'Autorità valuta con priorità le segnalazioni trasmesse dai soggetti sotto indicati:
 - a) giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 32-bis, della l. 6 novembre 2012, n. 190;
 - b) procure ex art. 129, comma 3 delle disp. Att. C.p.p.;
 - c) avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a-bis) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90;
 - d) autorità giudiziaria ordinaria e contabile;

- e) forze di polizia;
 - f) enti esponenziali di interessi diffusi e collettivi;
 - g) associazioni di categoria.
2. Le segnalazioni comunque pervenute all'Autorità si intendono archiviate allo spirare dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio o per l'emissione del parere motivato.

Art. 13 – Rapporti con altri procedimenti dell'Autorità

1. L'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente regolamento determina la sospensione dei procedimenti di vigilanza in corso presso gli Uffici dell'Autorità, aventi il medesimo oggetto.
2. L'effetto sospensivo decorre dalla notifica del ricorso nei casi di cui all'art. 3 e dall'emanazione del parere motivato nei casi di cui all'art. 6 e si protrae, comunque, per tutta la durata del processo.
3. **I procedimenti di precontenzioso preordinati all'emissione del parere che obbliga le parti ai sensi dell'art. 211, comma 1, secondo periodo, non sono sospesi.**

Art. 14 – Accesso agli atti

1. L'accesso di cui agli art. 22 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 241 e di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai documenti, formati e detenuti dall'Autorità nell'esercizio dei poteri di cui al presente regolamento, può essere differito fino all'adozione **della delibera con la quale viene disposto il ricorso** ed eventualmente, per tutta la durata della fase processuale nella misura in cui sia necessario ai fini della tutela del diritto alla difesa in giudizio dell'Autorità.

Art. 15 – Pubblicità

1. La delibera del Consiglio con la quale viene disposto il ricorso diretto di cui **all'art. 5, comma 1**, è pubblicata immediatamente sul sito dell'Autorità.
2. La delibera del Consiglio di approvazione del parere motivato di cui **all'art. 9, comma 1**, è pubblicata immediatamente sul sito dell'Autorità.
3. La delibera del Consiglio con la quale viene disposto il ricorso in caso di mancato adeguamento da parte della stazione appaltante di cui **all'art. 11, comma 2**, è pubblicata immediatamente sul sito dell'Autorità.

Art. 16 – Norme transitorie

1. Gli uffici avviano i procedimenti di cui ai capi II e III sulla base delle notizie acquisite dall'Autorità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, utili ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 3 e all'art. 6.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.